

SETTORE

MANOVRE

C.D. “DECRETO AIUTI-TER”: I SOSTEGNI PER RINCARO DI ENERGIA / GAS / CARBURANTI

RIFERIMENTI

- Artt. 1, 2, 7, 8, 11, 12 e 14, DL n. 144/2022

IN SINTESI

Nell’ambito del c.d. “Decreto Aiuti-ter”, recentemente pubblicato sulla G.U., sono state, tra l’altro, incrementate le agevolazioni, già riconosciute per il primo, secondo e terzo trimestre, a favore delle:

- imprese “energivore” e non energivore”;
- imprese “gasivore” e “non gasivore”;

per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale consumati nei mesi di ottobre / novembre 2022, a fronte dell’incremento del relativo costo.

Con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore si segnala che la soglia di potenza del contatore oltre la quale è possibile accedere al bonus è ora abbassata a 4,5 kW.

Merita inoltre evidenziare:

- l’estensione al quarto trimestre 2022 del bonus carburante per le imprese agricole / della pesca, con inclusione dei costi relativi al riscaldamento di serre / allevamenti;
- la proroga al 31.3.2023 del termine entro il quale utilizzare i crediti spettanti per il terzo trimestre 2022;
- lo stanziamento di risorse per finanziare contributi volti a mitigare:
 - il rincaro di energia elettrica e gas naturale a favore di ETS / ONLUS / OdV / APS / impianti sportivi / cinema / teatri / istituti e luoghi di cultura;
 - il “caro carburanti” a favore del settore dell’autotrasporto di merci e di quello dei servizi di trasporto di persone su strada.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, nell'ambito del DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter", DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia" e DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina", il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel primo e secondo trimestre 2022, in seguito estese anche al terzo trimestre ad opera del DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis".

Ora il DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter", pubblicato sulla G.U. 23.9.2022, n. 223, ripropone le citate agevolazioni con alcune modifiche, quali l'estensione della platea dei beneficiari e la riduzione a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW) della soglia di potenza del contatore oltre la quale è possibile accedere al credito d'imposta per le imprese non energivore.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE" - Art. 1, comma 2

Il comma 2 dell'art. 1 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese gasivore, ossia i soggetti che:

- **operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1** del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno **consumato nel primo trimestre 2022** un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il beneficio spetta **a condizione che il prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come **media del terzo trimestre 2022** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del terzo trimestre 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura **pari al 40% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato in ottobre e novembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON GASIVORE" - Art. 1, comma 4

Il comma 4 dell'art. 1 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese non gasivore.

Per tali soggetti il beneficio spetta **a condizione che il prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come **media del terzo trimestre 2022** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del terzo trimestre 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura **pari al 40% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato in ottobre e novembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE" - Art. 1, comma 1

Il comma 1 dell'art. 1 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese energivore, ossia i soggetti individuati dal Decreto MISE 21.12.2017.

L'agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del terzo trimestre 2022**, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il beneficio è riconosciuto anche alle **imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022**, per le quali l'aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica.

Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta spetta nella **misura del 40% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad **ottobre e novembre 2022**.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON ENERGIVORE" - Art. 1, comma 3

Il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese dotate di contatori con **potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW** (in precedenza 16,5 kW), **diverse** da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. "non energivore"), è disciplinato dal comma 3 del citato art. 1.

Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della **media del terzo trimestre 2022**, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 30% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad **ottobre e novembre 2022**.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI GAS / ENERGIA - Art. 1, comma 5

Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1 in esame, qualora l'**impresa non gasivora / non energivora** beneficiaria del credito d'imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il **fornitore**, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, deve **inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione** riportante:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

È demandata all'ARERA l'individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA - Art. 2

Nell'ambito del DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina", l'art. 18 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti **attività agricola e della pesca** pari al 20% della spesa sostenuta nel **primo trimestre 2022** per l'acquisto di gasolio / benzina per i mezzi utilizzati per l'attività. Successivamente:

- l'art. 3-bis, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", ha esteso il predetto credito d'imposta alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel **secondo trimestre 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca**;
- l'art. 7, comma 1, DL n. 115/2022 c.d. "Decreto Aiuti-bis", ha previsto a favore delle **imprese esercenti attività agricola e della pesca**, l'estensione del credito d'imposta per le spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel **terzo trimestre 2022**.

Ora, l'art. 2 del Decreto in esame riconosce, a favore delle **imprese esercenti attività agricola e della pesca**, un credito d'imposta nella misura del **20% delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022** per l'acquisto di **carburante per**:

- **la trazione dei mezzi** utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- **il riscaldamento** delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.



Il credito d'imposta del **20% delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022** per l'acquisto di **carburante utilizzato per la trazione dei mezzi** utilizzati per l'esercizio dell'attività è riconosciuto **anche alle imprese esercenti l'attività agromeccanica** identificate dal **codice ATECO 1.61** (attività agricole per conto terzi quali la preparazione dei terreni, semina, trattamento del raccolto, disinfestazione, potatura degli alberi da frutta e delle viti; gestione dei sistemi di irrigazione, manutenzione del terreno agricolo, fornitura di macchine agricole con operatori, ecc.).

Soggetti	Credito d'imposta			
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	ottobre / novembre
Imprese energivore	20%	25%		40%
Imprese non energivore	---	15%		30%
Imprese gasivore	10%	25%		40%
Imprese non gasivore	---			
Imprese esercenti attività agricola	20%	---	20% (*)	
Imprese esercenti attività della pesca		20%		

(*) Il credito è riconosciuto per il **quarto trimestre** quindi anche per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre ed anche alle imprese **esercenti l'attività agromeccanica** identificate dal codice ATECO 1.61.

UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA - Art. 1, comma 6 e 2, comma 3

I crediti d'imposta sopra esaminati:

- sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24 **entro il 31.3.2023**.
Merita evidenziare che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nelle Circolari 13.5.2022, n. 13/E e 16.6.2022, n. 20/E, l'utilizzo del credito d'imposta anche per **importi superiori a € 5.000 annui**, avendo natura "agevolativa", **non richiede**:
 - la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
 - l'apposizione del visto di conformità;
- **non operano i limiti** di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- **sono cumulabili con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

RIPRODUZIONE VIETATA

UTILIZZO CREDITI CONSUMI TERZO TRIMESTRE 2022 - Art. 1, comma 11

Modificando l'art. 6, DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis", il comma 11 dell'art. 1 in esame **proroga (dal 31.12.2022) al 31.3.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione** nel mod. F24 i **crediti d'imposta** riconosciuti per il caro energia / gas dal c.d. "Decreto Aiuti-bis", ossia i crediti spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel **terzo trimestre 2022**, sia in caso di utilizzo "diretto" da parte dell'avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

CEDIBILITÀ DEI CREDITI D'IMPOSTA - Art. 1, comma 7 e 2, comma 4

L'impresa beneficiaria **può cedere** il credito d'imposta spettante, **solo per intero, entro il 31.3.2023, ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono **possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.



Come precisato nelle citate Circolari n. 13/E e 20/E l'utilizzo **parziale** del credito d'imposta tramite il mod. F24 **non consente** la cessione della quota non utilizzata.

I soggetti **beneficiari del credito d'imposta a seguito della cessione dello stesso** devono **richiedere il visto di conformità dei dati** relativi alla **documentazione attestante la sussistenza dei presupposti** che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.

Il credito d'imposta è **usufruito dal cessionario** con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque **entro il 31.3.2023**.

Per effetto del richiamo agli artt. 121, commi da 4 a 6 e 122-bis, DL n. 34/2020:

- è demandato all'Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti;
- i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni "*non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e astensione*" di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007;
- l'Agenzia delle Entrate può **sospendere**, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.

COMUNICAZIONE CREDITI AGENZIA ENTRATE - Art. 1, comma 8 e 2, comma 5

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad **inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita Comunicazione** relativa all'**importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza** dal diritto alla fruizione del **credito non ancora fruito**.

Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPIANTI SPORTIVI - Art. 7

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell'**energia termica ed elettrica**, l'art. 7 del Decreto in esame prevede l'incremento del fondo istituito dall'art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), al fine di **finanziare contributi a fondo perduto** per le **associazioni / società sportive dilettantistiche**, per le discipline sportive, per gli **enti di promozione sportiva** e per le **federazioni sportive**, anche nel settore paralimpico, **che gestiscono impianti sportivi e piscine**. Le modalità di richiesta ed riconoscimento del contributo saranno definite da un apposito Decreto.

CONTRIBUTO ENERGIA A ENTI GESTORI DI SERVIZI A DISABILI - Art. 8, commi 1, 3 e 4

È istituito un apposito fondo (€ 120 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento di uno specifico contributo a favore di **ETS ed Enti religiosi civilmente riconosciuti** che gestiscono **servizi sociosanitari e sociali** svolti in regime residenziale / semiresidenziale **rivolti a persone con disabilità**, per far fronte agli aumenti dei costi dell'**energia termica ed elettrica del terzo e quarto trimestre 2022**.

Sono demandate ad un apposito Decreto le disposizioni attuative per la richiesta / erogazione del contributo, che sarà riconosciuto **in proporzione ai costi sostenuti nello stesso periodo 2021**.
L'agevolazione:

- **non è cumulabile** con il contributo riconosciuto agli ETS / organizzazioni / associazioni di cui all'art. 8, comma 2 di seguito illustrato;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR.

CONTRIBUTO A ETS / ODV / APS / ONLUS PER ENERGIA E GAS - Art. 8, commi 2, 3 e 4

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi di **energia e gas naturale**, con il comma 2 dell'art. 8 del Decreto in esame è istituito un apposito fondo (€ 50 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento di uno **specifico contributo** per i maggiori oneri sostenuti per **l'acquisto di energia elettrica e gas nel 2022**, a favore di:

- ETS iscritti al RUNTS;
- OdV / APS coinvolte nel processo di migrazione di cui all'art. 54, D.Lgs. n. 117/2017;
- ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.

Sono demandate ad un apposito Decreto le disposizioni attuative per la richiesta / erogazione del contributo, che sarà riconosciuto **in proporzione ai costi sostenuti nel 2021**. L'agevolazione:

- **non è cumulabile** con il contributo riconosciuto agli Enti che gestiscono servizi a favore di disabili di cui all'art. 8, comma 1 sopra illustrato;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR.

CONTRIBUTO A CINEMA / TEATRI / ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA - Art. 11

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi di **energia e gas naturale**, con l'art. 11 del Decreto in esame è autorizzata la spesa di € 40 milioni per il 2022 per finanziare uno **specifico contributo**, a favore di:

- sale teatrali / da concerto / cinematografiche;
- istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, D.Lgs. n. 42/2004 (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).

Sono demandate ad un apposito Decreto le disposizioni attuative per la richiesta / erogazione del contributo che **non è cumulabile** con i contributi sopra illustrati.

BONUS ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO / FERROVIARIO - Art. 12

L'art. 35, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, ha previsto, per il 2022, l'istituzione di un fondo finalizzato a riconoscere un **buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** ovvero per i **servizi di trasporto ferroviario nazionale**.

L'agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento) fino al 31.12.2022, per un ammontare pari al **100% della spesa sostenuta**, nel limite **massimo di € 60**, a favore delle **persone fisiche** con un **reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000** (Informativa SEAC [20.7.2022 n. 236](#)).

Ora con l'art. 12 del Decreto in esame il predetto fondo è incrementato di € 10 milioni.

"BONUS CARBURANTE" IMPRESE TRASPORTO MERCI / PERSONE - Art. 14

Al fine di mitigare l'impatto del **rincaro dei prezzi dei carburanti**, con l'art. 14 del Decreto in esame è autorizzata la spesa di € 100 milioni da utilizzare a favore del:

- settore dell'**autotrasporto di merci** di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95;
- settore dei **servizi di trasporto di persone su strada** resi ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005, di autorizzazioni del Ministro delle Infrastrutture o autorizzazioni di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97;
- settore dei **servizi di trasporto di persone su strada** resi ai sensi della Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente).

Le modalità attuative per la richiesta / erogazione delle risorse disponibili sono demandate ad un apposito Decreto.

■